

**SCHEDA TECNICA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2009, N. 17:
MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 117 CONCERNENTE IL
DISTACCO DEI COMUNI DI CASTELDELCI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SAN
LEO, SANT'AGATA FELTRIA E TALAMELLO DALLA REGIONE MARCHE E LORO
AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

L'art. 132 della Costituzione al comma 2 recita: "Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra."

La presente legge regionale riporta tutte le misure necessarie, soprattutto per garantire continuità nell'erogazione dei servizi, per dare attuazione alla legge costituzionale n. 117/09, che prevede il distacco dei summenzionati Comuni dalle Marche e la loro aggregazione all'Emilia-Romagna, ed in specifico alla Provincia di Rimini,.

Gli interventi contenuti in questa legge sono indirizzati quindi, in via prioritaria, a tutelare l'incolumità pubblica, la salute dei cittadini e "gli altri interessi primari dei cittadini interessati," con l'obiettivo di garantire parità di accesso alle prestazioni per la nuova popolazione residente. Si conferisce al Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna il potere di adottare "decreti ricognitivi" che pongano in essere compiutamente il processo di aggregazione. I suddetti decreti forniscono supporto al Commissario (figura prevista dal legislatore costituzionale) e sono emanati sentiti i Comuni interessati. I decreti presidenziali hanno ad oggetto, tra le altre cose, l'indicazione dei casi in cui l'aggregazione richieda necessariamente atti della nostra Regione o di altri enti o aziende regionali o l'adeguamento di atti amministrativi programmatori o generali che rappresentano il presupposto di atti di natura autorizzatoria e abilitativa. Si specifica poi, al riguardo, che nelle more dell'adozione di questi nuovi atti amministrativi, continuino ad avere efficacia tutti i provvedimenti già adottati all'entrata in vigore della presente legge. Inoltre, per i procedimenti in corso per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa, la loro conclusione diventa di competenza degli enti della nostra Regione, i quali però sono tenuti ad applicare la normativa marchigiana.

È previsto poi uno specifico articolo per la Comunità montana dell'Alta Valmarecchia: essa infatti sulla base della nostra legge regionale n. 10/08 viene, con decreto del Presidente della Giunta, confermata o modificata nel suo ambito territoriale o soppressa con l'eventuale creazione di una Unione di Comuni.

I nuovi Comuni aggregatisi alla Regione Emilia-Romagna, inoltre, entro 24 mesi devono adeguare la propria strumentazione urbanistica alla legge regionale n. 20/2000. Fino all'approvazione del Piano strutturale comunale (PSC) e del Regolamento urbanistico edilizio (RUE), i Comuni interessati applicano le disposizioni della Regione Marche in vigore alla data del 15 agosto 2009. Ad essi è però già applicabile la disciplina del c.d. "Piano casa," contenuta nel Titolo III della nostra legge regionale n. 6/09. Come pure si può già applicare la legge regionale n. 19/08 sulla riduzione del rischio sismico. La presente legge disciplina poi il passaggio dei beni mobili ed immobili da una Regione all'altra, e dalla Provincia di Pesaro - Urbino a quella di Rimini, nonché del personale dei livelli regionale, provinciale e del servizio sanitario nazionale.